



CITTA' DI CAIAZZO
Provincia di Caserta
Piazzetta Martiri Caiatini, n. 1
CAP 81013 - CAIAZZO
SETTORE POLITICHE DEL TERRITORIO

LEGGE 09/12/1998, N. 431 - ART. 11
FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO
ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
ANNUALITA' 2010

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO

E' indetto un bando di concorso per la concessione dei contributi integrativi ai canoni di locazione per l'anno 2010 in favore dei cittadini residenti che siano titolari di contratti ad uso abitativo, regolarmente registrati, di immobili ubicati sul territorio comunale e che non siano di edilizia residenziale pubblica.

1 - RISORSE.

Le risorse per la concessione dei contributi saranno successivamente assegnate a questo Comune dalla Regione Campania con proprio specifico atto.

Le economie derivanti da perdita o modificazione dei requisiti o per rideterminazione della posizione in graduatoria dei beneficiari a seguito dei controlli svolti dai competenti uffici comunali, restano nella disponibilità del Comune fino all'esaurimento di entrambe le graduatorie di fascia A e B con priorità alle riserve. Le eventuali ulteriori eccedenze sono segnalate alla Regione e sono computate in detrazione sul finanziamento dell'anno successivo.

L'erogazione delle risorse potrà avvenire anche con anticipazione del 50% al momento della pubblicazione del Bando. In merito viene fatta salva ogni valutazione del competente Settore Regionale EPA dell'AGC 16 circa l'effettiva acquisizione delle risorse statali nel bilancio regionale ed il rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità e di esigenze di equilibrio del bilancio stesso.

2. REQUISITI.

Per beneficiare del bando devono ricorrere le seguenti condizioni, pena la non ammissione al concorso:

A- avere, unitamente al proprio nucleo familiare, i requisiti previsti dall'art. 2, lettere a, b, c, d, e, ed f, della legge Regione Campania 2 luglio 1997, n. 18, per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (in caso di trasferimento in altro Comune, il requisito della residenza va posseduto con riferimento al periodo coperto dal contributo);

B - essere titolare, per l'anno di riferimento, di un contratto di locazione per uso abitativo, regolarmente registrato, relativo ad un immobile non di edilizia residenziale pubblica;

C - presentare certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D. L. n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia A

Valore ISE per l'anno precedente a quello di riferimento, non superiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS (esempio: Bando fitti 2010 – ISE 2009), rispetto al quale l'incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risulta non inferiore al 14%;

Fascia B

Valore ISE non superiore ad € 18.000,00 per l'anno precedente a quello di riferimento, rispetto al quale l'incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risulta non inferiore al 24%.

D - Il contributo previsto dall'art. 11 della legge 431/98 non può essere cumulato con contributi erogati da altri Ente per le stesse finalità ad eccezione dei finanziamenti previsti dal Bando Regionale per le Misure Anticrisi di cui al DD 189 del 22/05/2009 pubblicato sul BURC n. 35 del 08/06/2009. In ogni caso il titolare delle agevolazioni non potrà, comunque, superare l'importo del canone annuo 2009.

E - L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell'alloggio.

F - Ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 06/08/2008, n. 133 di conversione del decreto legge 05/06/2008, n. 112, sono ammissibili a contributo gli stranieri che dimostrino il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione, che siano titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo.

G - In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della legge 392/1978. In mancanza, il contributo sarà versato agli eredi individuati in base alla disciplina civilistica.

N.B.: I requisiti oggettivi e soggettivi sopra specificati devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente Bando.

3. CALCOLO DEL CONTRIBUTO.

A - Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D. L.gvo 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni:

fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 2.000,00;

fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di € 1.800,00.

B – Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto locativo calcolato in mesi interi e, in ogni caso, non può superare l'importo del canone annuo corrisposto.

C - L'erogazione di contributi a soggetti che dichiarano "ISE zero" è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale che attesta che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento.

D – Al fine di soddisfare una platea più vasta di beneficiari, ai soggetti collocati utilmente in graduatoria viene riconosciuto l'80% del contributo spettante. Eventuali rimanenze verranno suddivise in parti uguali fra gli aventi diritto.

4. FORMAZIONE GRADUATORIE, PRIORITA' E RISERVE.

La selezione dei beneficiari avverrà mediante la formulazione di una graduatoria distinta per eventuali riserve in funzione di un coefficiente derivante dal rapporto tra canone, al netto degli oneri accessori, e valore ISEE dell'anno precedente a quello di riferimento.

A parità di punteggio sarà data priorità ai concorrenti in base alle seguenti condizioni e secondo l'ordine di elencazione delle stesse:

1. soggetti nei confronti dei quali risulta emesso provvedimento di rilascio dell'abitazione e che abbiano proceduto un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità previste dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
2. nuclei familiari senza fonti di reddito: si intendono coloro che non hanno alcuna fonte reddituale, indipendentemente dalla imponibilità fiscale o meno della stessa;
3. ultrasessantacinquenni;
4. famiglie monoparentali;
5. presenza di uno o più componenti disabili;
6. numero dei componenti il nucleo familiare.

Permanendo la parità si procederà a sorteggio.

All'esame delle istanze ed alla predisposizione della graduatoria provvederà una commissione tecnica costituita con provvedimento della Giunta comunale.

Il 70% delle risorse assegnate viene destinato a favore della fascia A e il rimanente 30% a favore della fascia B specificate alla lettera C del punto 2 - Requisiti.

5. DOCUMENTAZIONE.

Alla domanda di partecipazione corredata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, va allegata la seguente documentazione **a pena di esclusione**:

- dichiarazione sostitutiva unica resa e sottoscritta dal concorrente, ai sensi del D. L.gvo 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni, attestante la situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare;
- dichiarazione resa dal concorrente ai sensi del DPR 445/2000, per il possesso, unitamente al proprio nucleo familiare, dei requisiti previsti dall'art. 2, lettere a), b), c) d), e) ed f) della legge regionale 02/07/1997, n. 18;
- contratto di locazione regolarmente registrato;
- ricevuta di versamento della tassa di registrazione mod. F23;
- dichiarazione ISE o autocertificazione per le annualità precedenti per le quali il richiedente non sia in possesso della stessa attestazione;
- dichiarazione ISEE o autocertificazione per le annualità precedenti per le quali il richiedente non sia in possesso della stessa attestazione;
- per "redditi zero": certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale attestante che il richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure autocertificazione circa la fonte di sostentamento;
- in caso di sfratto i concorrenti dovranno allegare copia del provvedimento di rilascio e attestare, con dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, la stipula di un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità previste dalla legge n. 431/1998;
- per gli stranieri, oltre alla succitata documentazione: 1) certificato storico attestante la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione; 2) carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennali; 3) esercitare regolare attività di lavoro subordinato o autonomo.

6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE.

Le domande di partecipazione degli aspiranti beneficiari, corredate dalla documentazione di rito e da redigere secondo lo schema predisposto dal Comune, devono essere spedite a questo Ente a mezzo di raccomandata AR **entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando, pena l'esclusione.**

7. VERIFICA DEI DATI.

L'Ente attiverà i necessari controlli circa la veridicità dei dati forniti dai beneficiari sia mediante l'invio alla Guardia di Finanza competente per territorio degli elenchi degli stessi e sia avvalendosi dei sistemi informativi/telematici da attivare con apposite convenzioni con l'Agenzia delle Entrate.

In ogni caso verranno effettuati controlli su di un campione statisticamente significativo dei beneficiari, avvalendosi dei dati già in possesso dell'Amministrazione comunale nonché di quelli di altri enti della Pubblica Amministrazione.

Nei casi accertati di false dichiarazioni, verrà disposta la decadenza dal beneficio e la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

8. COMUNICAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990.

Al fine del perseguimento dei principi di economicità, efficienza, tempestività e correttezza dell'azione amministrativa, le procedure di erogazione dei contributi si concluderanno entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del bando.

Il Responsabile del Settore Politiche del Territorio è il geom. Giuseppe GRASSO;

Orario pubblico: lunedì e mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00;

Tel centralino 0823615711 – Tel. Settore Politiche del Territorio 0823615726 – Fax 0823615740;

E-mail. serviziourbanistica@comune.caiazzo.ce.it

Caiazzo, 04/10/2010

IL SINDACO
geom. Stefano GIAQUINTO